Procedura di
Internal Dealing

Approvazione del CdA del 13 settembre 2019

1 Premesse

Il presente documento contiene la Procedura di *Internal Dealing* di Mondo TV volta a disciplinare gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni compiute da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone ad essi Strettamente Legate, nonché da parte degli Azionisti Rilevanti o delle Persone ad essi Connesse aventi ad oggetto azioni di Mondo TV ovvero strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti del mercato e delle autorità competenti, nonché le limitazioni al compimento di tali operazioni da parte di detti soggetti.

2 Definizioni

- **Azionisti Rilevanti**: chiunque detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 Regolamento Emittenti, pari almeno al dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società; ([1])
- ***Black-out Period***: ha il significato di cui al paragrafo 5 della presente Procedura di *Internal Dealing*;
- **Elenco**: l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone ad essi Strettamente Legate;
- **Giorni Lavorativi**: tutti i giorni di calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali;
- **Mondo TV** o la **Società**: Mondo TV S.p.A.;
- **Normativa *Internal Dealing***: congiuntamente, la Normativa Europea e la Normativa Italiana;
- **Normativa Europea**: congiuntamente, il Regolamento MAR, i Regolamenti di Esecuzione e le Q&A ESMA;
- **Normativa Italiana**: congiuntamente, il TUF ed il Regolamento Emittenti;
- **Operazioni**: le operazioni, individuate ai sensi del Regolamento MAR e dei Regolamenti di Esecuzione, concernenti le azioni emesse da Mondo TV o strumenti derivati o altri stru-

([1]) Fonte: art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti.

menti finanziari a esse collegati, effettuate, direttamente o per loro conto, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone ad essi Strettamente Legate; ([2])

- **Operazioni Rilevanti *ex* TUF**: le operazioni, previste ai sensi degli artt. 114, comma 7, TUF e 152-*septies* Regolamento Emittenti, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Mondo TV o di strumenti finanziari ad esse collegati, individuati ai sensi dell'art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti, effettuate dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone ad essi Connesse; ([3])

- **Persone Connesse agli Azionisti Rilevanti** o **Persone ad essi Connesse**: le persone legate agli Azionisti Rilevanti, come individuate ai sensi dell'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, e in particolare (*a*) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti; (*b*) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui l'Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (*a*) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; (*c*) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente dall'Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (*a*); (*d*) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli dell'Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (*a*); (*e*) i *trust* costituiti a beneficio dell'Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (*a*). ([4])

- **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti** o **Persone ad essi Strettamente Legate**: le persone legate ai Soggetti Rilevanti, individuate come tali ai sensi del Regolamento MAR ([5]) e della relativa disciplina attuativa, e in particolare: (*a*) un coniuge, non separato legalmente, o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; o (*b*) un figlio, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale; o (*c*) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o (*d*) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione ([6]) sia-

([2]) Fonte: art. 19, comma 7, Regolamento MAR e art. 10 Regolamento 2016/522.

([3]) Fonte: art. 114, comma 7, TUF e art. 152-*septies* Regolamento Emittenti.

([4]) Fonte: art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti.

([5]) Fonte: artt. 19 e 3, par. 1, n. 26), Regolamento MAR.

([6]) Secondo i chiarimenti forniti nelle Q&A ESMA (cfr. Q7.7 del 6 luglio 2017), la locuzione "*responsabilità di direzione*" (*managerial responsibilities*) si riferisce ai casi in cui la persona strettamente associata "*takes part in or influences the decisions of another legal person, trust or partnership (hereinafter "legal entity") to carry out transactions in financial instruments of the issuer. For example, in the case of mere cross board membership, where a person sits in the administrative, management or supervisory body of an issuer and also in the board of another legal entity where they exercise executive or non-executive functions, without however taking part nor influencing the decisions of that legal*

no rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (*a*), (*b*) o (*c*), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

- **Procedura di *Internal Dealing***: la presente procedura adottata da parte di Mondo TV nel rispetto (*i*) dell'art. 19 del Regolamento MAR e delle relative misure di attuazione di cui al Regolamento 2016/522 ed al Regolamento 2016/523 nonché, (*ii*) per quanto riguarda gli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Connesse, dell'art. 114, comma 7, del TUF e degli artt. 152-*sexies* - 152-*octies* del Regolamento Emittenti;
- **Q&A ESMA**: le indicazioni fornite dall'ESMA sotto forma di Orientamenti, Q&A, *Technical Advice* alla Commissione Europea, *Technical Standard*, *Final Report*, *Discussion Paper*, *Consultation Paper* e *Feedback Statement*;
- **Regolamenti di Esecuzione**: congiuntamente, il Regolamento 2016/522 e il Regolamento 2016/523;
- **Regolamento 2016/522**: Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;
- **Regolamento 2016/523**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;
- **Regolamento Emittenti**: Regolamento adottato con la Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato);
- **Regolamento MAR**: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato;
- **Soggetti Rilevanti**: i soggetti individuati ai sensi del Regolamento MAR, ([7]) ossia (*a*) i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della Società; (*b*) coloro che esercitano funzioni di direzione e *(c)* gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alle lettere (*a*) e (*b*), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

---

entity to carry out transactions in financial instruments of the issuer, then that person should not be considered discharging managerial responsibilities within that legal entity for the purposes of Article 3(1)(26)(d) of MAR. Therefore, that legal entity should not be subject to the notification obligations under Article 19(1) of MAR, unless it is directly or indirectly controlled by, is set up for the benefit of, or its economic interests are substantially equivalent to those of that person".

([7]) Fonte: artt. 19 e 3, par. 1, n. 25), Regolamento MAR.

- **Soggetto Preposto**: la Funzione Legale di Mondo TV quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla presente Procedura di *Internal Dealing* e dalla Normativa *Internal Dealing*
- **TUF**: Testo Unico della Finanza, adottato con Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni).

3 Ambito di applicazione, esenzioni

3.1 La Procedura di *Internal Dealing* si applica alle Operazioni compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate nonché alle Operazioni Rilevanti *ex* TUF compiute da o per conto degli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone ad essi Connesse.

3.2 Non formano oggetto di comunicazione alla Consob e al pubblico, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, le seguenti tipologie di Operazioni:

a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno la soglia di 20.000 euro, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto ([8]). Una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno, a prescindere dal relativo controvalore;

b) le altre eventuali operazioni per cui la Normativa *Internal Dealing* tempo per tempo vigente applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone ad essi Strettamente Legate non richiede la notifica ([9]).

3.3 Per quanto concerne gli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Connesse, secondo quanto stabilito nel Regolamento Emittenti, non formano oggetto di comunicazione a Consob e al pubblico: (*i*) le Operazioni Rilevanti *ex* TUF il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine

([8]) Fonte: art. 19, par. 8 e 9, Regolamento MAR e art. 152-*quinquies.1* Regolamento Emittenti.

([9]) Cfr. l'art. 19, par. 7, penultimo e ultimo periodo, Regolamento MAR, che dispongono, rispettivamente "[…] *non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia*" e "*Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica*".

dell'anno; e (*ii*) le altre Operazioni Rilevanti *ex* TUF considerate esenti ai sensi dell'art. 152-*septies* Regolamento Emittenti ([10]).

4 Obblighi informativi a carico dei Soggetti Rilevanti, delle Persone ad essi Strettamente Legate e degli Azionisti Rilevanti, termini e modalità

4.1 Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 3.2, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate comunicano a Mondo TV le Operazioni condotte direttamente da loro o per loro conto tempestivamente e comunque entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla data dell'Operazione ([11]), trasmettendo al Soggetto Preposto l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, mediante messaggio di posta elettronica ([12]).

4.2 In aggiunta a quanto precede, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate comunicano le medesime Operazioni a Consob ([13]) entro tre Giorni Lavorativi successivi alla data dell'Operazione ([14]), trasmettendo a Consob l'apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto, mediante: (*i*) messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); altrimenti (*ii*) messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. In entrambi i casi l'oggetto del messaggio, da specificare, è "MAR Internal Dealing" mentre il destinatario finale, da riportare nel testo del messaggio, è "Ufficio Informazione Mercati" ([15]).

4.3 In alternativa a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.2, la comunicazione a Consob delle Operazioni può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate, direttamente da Mondo TV, con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing* vigente e/o stabilite dalla Consob, a condizione che (*a*) il Soggetto Rilevante e/o la Persona ad esso Strettamente Legata abbiano conferito a Mondo TV apposita delega in tal senso da trasmettere in originale a Mondo TV all'attenzione del Soggetto Preposto e anticipare tramite posta elettronica entro il termine del Giorno Lavorativo successivo alla data dell'Operazione; (*b*) la delega di cui al precedente punto (*a*) non risulti successivamente revocata; e (*c*) il Soggetto Rilevante

([10]) Fonte: art. 152-*septies*, comma 3, Regolamento Emittenti.

([11]) Fonte: art. 19, par. 1, Regolamento MAR.

([12]) Fonte: art. 2 Regolamento 2016/523.

([13]) Individuata come autorità competente ai sensi dell'art. 6 Regolamento 2016/522.

([14]) Fonte: art. 19, par. 1, Regolamento MAR.

([15]) Fonte: Sito Consob: http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato.

e/o la Persona ad esso Strettamente Legata abbiano provveduto a comunicare le operazioni compiute nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo 4.1.

4.4 Laddove una o più delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4.3 non si sia verificata, l'obbligo di comunicazione a Consob di cui al precedente paragrafo 4.2 grava unicamente sul Soggetto Rilevante e/o sulla Persona ad esso Strettamente Legata e Mondo TV non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o ritardata comunicazione a Consob. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione a Mondo TV da parte del Soggetto Rilevante o della Persona ad esso Strettamente Legata in violazione di quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1, Mondo TV provvederà a notificare l'Operazione a Consob, sulla base delle informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante o dalla Persona ad esso Strettamente Legata, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica a Consob di cui al precedente paragrafo 4.2 posto a carico del Soggetto Rilevante e della Persona ad esso Strettamente Legata dalla Normativa *Internal Dealing* vigente.

4.5 Una volta ricevute le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate ai sensi del precedente paragrafo 4.1, Mondo TV provvede a comunicare al pubblico le informazioni relative all'Operazione in questione tempestivamente e comunque non oltre tre Giorni Lavorativi successivi alla data dell'Operazione. La relativa comunicazione è effettuata a cura del Soggetto Preposto, secondo le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing* vigente ([16]).

4.6 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti *ex* TUF effettuate, anche per interposta persona, da loro stessi e/o dalle Persone ad essi Connesse entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante *ex* TUF, con le modalità previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti ([17]). La comunicazione a Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti *ex* TUF può essere effettuata, per conto degli Azionisti Rilevanti e delle Persone ad essi Connesse, da Mondo TV, a condizione che, previo accordo, gli Azionisti Rilevanti inviino al Soggetto Preposto mediante messaggio di posta elettronica le informazioni relative alle predette Operazioni Rilevanti *ex* TUF nei termini indicati nell'accordo medesimo. In tal caso, Mondo TV – per il tramite del Soggetto Preposto – comunica a Consob e al pubblico le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a

([16]) Fonte: art. 19, par. 3, Regolamento MAR.

([17]) Fonte: artt. 114, comma 7, TUF e 152-*octies*, comma 1, Regolamento Emittenti.

quello in cui le ha ricevute con le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti, come di volta in volta vigente, e in conformità alla Normativa *Internal Dealing pro tempore* applicabile ([18]). Rimane fermo che, in caso di accordo, l'obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo grava unicamente sugli Azionisti Rilevanti e Mondo TV non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o ritardata comunicazione. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione a Mondo TV da parte dell'Azionista Rilevante, Mondo TV provvederà ad effettuare le comunicazioni, sulla base delle informazioni ricevute dall'Azionista Rilevante, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancato rispetto del termine per la comunicazione posta a carico dell'Azionista Rilevante.

4.7 Gli obblighi e gli adempimenti di cui alla presente Procedura di *Internal Dealing* relativi agli Azionisti Rilevanti e alle Persone ad essi Connesse non trovano applicazione nei casi in cui i medesimi soggetti siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi del Regolamento MAR e della relativa disciplina attuativa. In tale caso trovano applicazione nei loro confronti le disposizioni della presente Procedura di *Internal Dealing* relative ai Soggetti Rilevanti e alle Persone ad essi Strettamente Legate ([19]).

4.8 La Società pubblica sul proprio sito internet tutte le comunicazioni previste dal presente paragrafo 4 della Procedura di *Internal Dealing*. Il Soggetto Preposto si coordina con l'*Investor Relator*, ai fini dell'effettuazione di tale pubblicazione.

5 Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi Strettamente Legate ("*Black-out Period*")

5.1 Ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone ad essi Strettamente Legate è fatto divieto di compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le Operazioni (*i*) nei 30 (trenta) giorni di calendario ([20]) precedenti la diffusione al pubblico dei dati contabili/finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio consolidato, alla relazione finanziaria semestrale ed alle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, (*ii*) negli altri casi eventualmente pre-

([18]) Fonte: art. 152-*octies*, commi 2, 3 e 4, Regolamento Emittenti.

([19]) Fonte: art. 152-*septies*, comma 4, Regolamento Emittenti.

([20]) Fonte: Q&A ESMA. L'ESMA ha chiarito che il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del *black-out period* (*cfr.* aggiornamento ESMA alle "*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*" *– 13 July 2016*).

visti ai sensi della Normativa *Internal Dealing pro tempore* vigente (i "***Black-out Period***") ([21]). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il *Black-out Period* si applica sia con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi, sia con riferimento alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi.

5.2 Fermo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Mondo TV si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni nel corso di ulteriori periodi dell'anno, in concomitanza di particolari eventi, dandone comunicazione ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone ad essi Strettamente Legate interessati.

5.3 Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate vengono tempestivamente informati, a cura del Soggetto Preposto, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, circa le date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale e del conseguente avvio dei relativi *Black-out Period* oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un *Black-out Period*.

5.4 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1 e nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa *Internal Dealing* vigente ([22]), il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di autorizzare il Soggetto Rilevante e le Persone ad essi Strettamente Legate richiedenti a compiere un'Operazione in un *Black-out Period*: (*a*) in base ad una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o (*b*) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni ([23]); e comunque (*c*) a condizione che il Soggetto Rilevante e la Persona ad esso Strettamente Legata che intende effettuare l'Operazione sia in grado di dimostrare che la specifica Operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-out Period*.

5.5 Ai fini di cui al precedente punto 5.4(*a*), i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Black-out Period*, chiedono, tramite richiesta scritta

([21]) Fonte: art. 19, par. 11, Regolamento MAR.

([22]) Fonte: art. 19, par. 12, Regolamento MAR e artt. 7, 8 e 9 Regolamento 2016/522.

([23]) Per un'analisi circostanziata delle caratteristiche delle Operazioni di cui alla presente lett. (*b*), si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 Regolamento 2016/522.

motivata, mediante messaggio di posta elettronica, al Soggetto Preposto, il quale curerà la trasmissione della stessa al Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante un *Black-out Period*; tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni Mondo TV è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Nell'esaminare se le circostanze addotte sono eccezionali, ossia se si tratti di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante o alla Persona ad esso Strettamente Legato ed esulano dal loro controllo, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante e/o la Persona ad esso Strettamente Legata: (*i*) al momento della presentazione della richiesta devono adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; (*ii*) devono adempiere o si trovano in una situazione creatasi prima dell'inizio del *Black-out Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante e la Persona ad esso Strettamente Legata non possono ragionevolmente farvi fronte se non vendendo immediatamente le azioni Mondo TV ([24]).

6 Soggetto Preposto

6.1 La Funzione Legale di Mondo TV è individuata quale Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura di *Internal Dealing* e dalla Normativa *Internal Dealing*.

6.2 Il Soggetto Preposto redige e tiene costantemente aggiornato l'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate. Inoltre, conserva in apposito archivio – anche elettronico – tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi Strettamente Legate ed effettuate alla Consob e al mercato.

6.3 Il Soggetto Preposto notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti il loro inserimento nell'Elenco e il loro conseguente assoggettamento agli obblighi gravanti su di essi ai sensi della presente Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing*, ivi incluso l'obbligo di fornire informativa alle Persone ad essi Strettamente Legate, della loro identificazione e degli obblighi a loro carico. Unitamente alla predetta comunicazione, il Soggetto Preposto trasmette ai Soggetti Rilevanti la presente Procedura di *Internal Dealing*.

([24]) Fonte: art. 8 Regolamento 2016/522.

6.4 Il Soggetto Preposto può sottoporre al Consiglio di Amministrazione le eventuali proposte di modifica e/o integrazione della Procedura di *Internal Dealing* che si possano rendere nel tempo opportune o necessarie.

6.5 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativi alle rispettive Persone ad essi Strettamente Legate – necessari e/o utili ai fini dell'attuazione della presente Procedura di *Internal Dealing*. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura di *Internal Dealing*.

7 Accettazione della Procedura di *Internal Dealing* e obblighi dei Soggetti Rilevanti

7.1 I Soggetti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa di cui al paragrafo 6.3, accettano la presente Procedura di *Internal Dealing*, mediante sottoscrizione di un apposito modulo, e si impegnano a rispettarne le previsioni.

7.2 I Soggetti Rilevanti devono: (*a*) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto la comunicazione di cui sopra, sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura di *Internal Dealing*, mediante messaggio di posta elettronica; (*b*) comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto, per iscritto, l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi mediante messaggio di posta elettronica , nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati; (*c*) notificare tempestivamente per iscritto alle rispettive Persone ad essi Strettamente Legate (*i*) gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente, nonché (*ii*) la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute a tali obblighi ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing*, informandole anche della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 4.3.

7.3 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia della notifica effettuata ai sensi del precedente paragrafo 7.2, esibendola a semplice richiesta scritta della Società e delle autorità competenti.

7.4 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a informare le Persone ad essi Connesse degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 152-*sexies* - 152-*octies* Regolamento Emittenti.

8 Modifiche e integrazioni

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare alla presente Procedura di *Internal Dealing* le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società.

8.2 Il Soggetto Preposto provvede senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di *Internal Dealing* e si attiva al fine di ottenere l'accettazione della Procedura di *Internal Dealing* come modificata in conformità al precedente paragrafo 8.1, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente paragrafo 7.1.

9 Efficacia e sanzioni

9.1 Fermi gli obblighi previsti dalla legge, la presente Procedura di *Internal Dealing*, così come modificata e integrata, ha efficacia a partire dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

9.2 L'inosservanza della Procedura di *Internal Dealing* comporta la responsabilità di cui alla Normativa *Internal Dealing* e alle altre disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

9.3 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società danneggiata la possibilità di rivalersi nei confronti dei responsabili per ogni conseguenza pregiudizievole.

9.4 Ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, per i Soggetti Rilevanti che siano dirigenti o dipendenti della Società o di sue controllate, l'inosservanza della Procedura di *Internal Dealing* costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.